

portatore di protesi valvolare aortica) , poteva essere indicata una profilassi con vancomicina. Certamente però doveva essere utilizzata almeno la cefazolina .

☒ I successivi ricoveri riportati in atti e precedentemente descritti dal sottoscritto attestano l'instaurarsi di un processo infettivo a carico dell'impianto protesico posizionato nel ginocchio sinistro che hanno portato a distanza , dopo numerosi ricoveri l' 11/01/2013 ad intervento chirurgico di amputazione dell'arto inferiore sinistro al terzo prossimale di coscia a sinistra presso l'Istituto Ortopedico [REDACTED]

☒ Gli errori praticati dai Sanitari (Prof. [REDACTED] per imperizia degli stessi nella prescrizione della terapia antibiotica in corso anche dei successivi ricoveri presso la Casa di Cura [REDACTED] di [REDACTED] come sopra descritto sono da porsi in collegamento causale all'accentuarsi del processo infettivo che ha portato all'amputazione al terzo prossimale di coscia a sinistra effettuato presso l'Istituto [REDACTED]

☒ Tali errori sono da imputare ai Sanitari della Casa di Cura [REDACTED] dove fu ricoverato il Sig. [REDACTED] in particolare al chirurgo operatore Prof. [REDACTED] che esegui gli interventi chirurgici al ginocchio sinistro .

☐ Non si ritiene ravvisare responsabilità della Casa di Cura [REDACTED] che tramite il CTP [REDACTED] [REDACTED] anche se non ha prodotto i protocolli per la profilassi degli interventi chirurgici in sala operatoria adottati come da me richiesti più volte, ha prodotto altresì la documentazione relativa ai controlli sulla sterilità posti in essere in sala operatoria (07/03/2016 protocolli di prevenzione e le verifiche/controlli specificatamente eseguiti nel periodo in esame). E' vero altresì che esistono linee guida standard cui devono attenersi i chirurghi operatori per interventi ortopedici di chirurgia maggiore quale quello eseguito sul Sig. [REDACTED]

Il CTU ha ben chiarito, in definitiva, che le gravi negligenze ascrivibili al dott. [REDACTED] ebbero incidenza esclusiva sull'esito invalidante, in quanto, una volta dimesso nel 2009, dopo esser stato curato in modo inadeguato per oltre un anno, il paziente aveva sviluppato una infezione cronica, resistente a qualsivoglia terapia; irrilevante, pertanto, che nel periodo successivo alla dimissione da [REDACTED] e fino all'amputazione dell'arto, egli sia stato seguito da altri medici, nei cui confronti, peraltro, non si ravvisa alcun elemento di negligenza, ovviamente tenendo conto della grave situazione loro sottoposta.

Al risarcimento del danno saranno pertanto condannati, per i motivi su evidenziati, il medico convenuto e la Casa di cura, in solido tra loro, la seconda, esclusivamente, in virtù della responsabilità oggettiva delineata dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1228 c.c.

Le conclusioni cui è giunto il CTU sono condivisibili anche in ordine alla quantificazione dei postumi, sia a livello di danno biologico (50%), sia a livello di invalidità temporanea assoluta e parziale (rispettivamente, 5 e 7 mesi al 75%).

Il danno non patrimoniale può essere quindi valutato come segue, sulla scorta delle tabelle milanesi, che rappresentano, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si adegua questo Tribunale, utile parametro di riferimento:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014

Età del danneggiato alla data del sinistro	64 anni
Percentuale di invalidità permanente	50%
Punto base danno non patrimoniale	€ 9.310,46
Punto base I.T.T.	€ 120,00



Giorni di invalidità temporanea totale	150
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	210
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	0
Danno risarcibile	€ 318.883,00
<i>Aumento personalizzato (max 25%)</i>	€ 398.604,00
Invalidità temporanea totale	€ 18.000,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 18.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 0,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 0,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 36.900,00
Spese mediche	€ 1.350,00
Altre spese	€ 0,00
TOTALE GENERALE:	€ 357.133,00
Totale con personalizzazione massima	€ 436.854,00

L'importo del risarcimento è stato adeguatamente personalizzato, ovvero nella massima misura possibile, in ragione della estrema sofferenza che la menomazione ha chiaramente prodotto, senza necessità di particolari dimostrazioni, all'integrità psichica del [REDACTED] ed alla sua vita di relazione.

Tale importo è da reputarsi comprensivo del *pretium doloris*, nonché delle spese e dei disagi che il [REDACTED] ha dovuto affrontare – da reputarsi, in definitiva, danni afferenti alla vita di relazione - per adeguarsi alla propria condizione di invalido, ovvero del danno risentito per la necessità di procurarsi altra abitazione, sita a piano terra, nonché il danno risentito per aver dovuto acquistare presidi utili a favorire (non a rendere possibile) la deambulazione.

Sul predetto importo, trattandosi di debito di valore che ad oggi viene cristallizzato in debito di valuta, in conformità alle indicazioni contenute in Cass. SS. UU. n. 1712/1995, sono da riconoscersi interessi in misura legale, anziché sulla somma devalutata al dì del sinistro (luglio 2008), e poi via via rivalutata, sulla somma quantificata ad oggi, ma a decorrere da una data intermedia tra quella del sinistro e la data della presente sentenza, che si fissa, equitativamente, nel 1 novembre 2012.

A proposito delle ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica, invece, valga osservare quanto segue, riprendendo le conclusioni del CTU:

“ Il Sig. [REDACTED] risulta pensionato dal 01/04/2006 , riferisce anche di aver preso in affitto 3 ettari di terreno , dopo il pensionamento per instaurare un'azienda agricola a gestione familiare che non ha potuto poi iniziare né risulta documentalmente avviata prima del 1° ricovero a [REDACTED] il 20/03/2008 . Non è possibile formulare quindi valutazioni sulla perdita di un'attività lavorativa specifica poiché in atti non viene esibita alcuna documentazione su quanto riferito dal ricorrente . Nel caso di specie ritengo possa valutarsi il danno biologico quale maggior danno come sopra scritto ”.

Si concorda con le predette conclusioni: al momento del ricovero a Villa [REDACTED] per la collocazione di protesi al ginocchio, il [REDACTED] era già affetto da patologia invalidante, aveva 64 anni ed era pensionato da due anni . Non vi è dimostrazione del fatto che il [REDACTED], anche al momento della stipula del contratto di affitto di cui sopra, effettuata un mese prima dell'intervento chirurgico di collocazione di protesi al ginocchio, avesse capacità lavorativa sufficiente per poter condurre tale



Sentenza n. 204/2017 pubbl. il 20/04/2017

RG n. 382/2014

P.Q.M. Repert. n. 167/2017 del 03/05/2017

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara tenuti e condanna [redacted] e la CASA DI CURA [redacted] in solido tra loro, al pagamento, in favore di [redacted], per i titoli di cui in motivazione, della somma di € 436.854,00, oltre interessi legali a far tempo dal 1 novembre 2012 e fino al saldo;
- condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta che si liquidano in € 629,52 per anticipazioni, € 22.000 per compensi, oltre alle spese di CTU e di CTP anticipate e documentate, oltre IVA e spese generali come per legge;
- dichiara tenuto e condanna [redacted] a rimborsare alla CASA DI CURA [redacted], a titolo di regresso, di tutti gli importi da quest'ultima versati in dipendenza della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite;
- [redacted] S.P.A. a tenere indenne il dr. [redacted] delle somme come sopra determinate e poste a suo carico, anche in via di regresso, per risarcimento danni e spese di lite, come da termini contrattuali;
- condanna [redacted] S.P.A. al pagamento, in favore di [redacted], delle spese di lite, che si liquidano, per la chiamata, in [redacted] per compensi, oltre € [redacted] per anticipazioni, IVA, CPA e spese generali come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Bologna, 20 aprile 2017

Il Giudice
dott. Alessandra Arceri

